

REGOLAMENTO (CEE) N. 3404/89 DELLA COMMISSIONE

del 13 novembre 1989

che indice una gara permanente per la fornitura alla Polonia di 76 500 t d'orzo detenute dall'organismo d'intervento tedesco e che modifica il regolamento (CEE) n. 2557/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2247/75 del Consiglio, del 24 ottobre 1989, relativo ad un'azione urgente per la fornitura gratuita di prodotti agricoli alla Polonia⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89⁽³⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2557/89 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2594/89⁽⁵⁾, la fornitura di cereali in virtù del regolamento (CEE) n. 2247/89 avviene mediante gara; che è opportuno adottare l'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2557/89;

considerando che è opportuno indire una gara permanente per la fornitura di una quota d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È indetta una gara permanente, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2557/89, per la fornitura alla Polonia di 76 500 t d'orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 2

1. La gara verte su un quantitativo di circa 76 500 t d'orzo che saranno spedite per nave, a partire dai porti del Mare del Nord e del Mar Baltico;

2. Le regioni in cui sono immagazzinate le 76 500 t d'orzo sono precisate nell'allegato I.

Articolo 3

1. Le offerte possono vertere soltanto sulla totalità di una partita o di un gruppo di partite indicato nel bando

di gara di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2557/89.

2. Ogni concorrente ha la facoltà di presentare un'offerta soltanto a condizione che gli venga assegnato un quantitativo da lui stabilito.

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 22 novembre 1989 alle 13.00 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 13 dicembre 1989 alle 13.00 (ora di Bruxelles).

Articolo 5

Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute conformemente allo schema riprodotto nell'allegato II.

Articolo 6

Il certificato di presa in consegna, menzionato all'articolo 10, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2557/89, è quello riprodotto nell'allegato III. Tale certificato viene rilasciato dopo lo scarico della merce.

Articolo 7

L'aggiudicatario s'impegna a fornire alle autorità polacche tutti i documenti occorrenti per la fornitura, indicati nel bando di gara pubblicato dall'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 8

Ai fini della contabilizzazione delle spese imputabili al FEAOG, il valore contabile dei prodotti di cui all'articolo 1 è fissato a 51 ecu/t.

Articolo 9

All'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 2557/89 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo:

- 2. I campioni vengono prelevati a spese dell'aggiudicatario e messi a disposizione dell'organismo d'intervento competente.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia l'articolo 9 si applica a decorrere dal 26 agosto 1989.

(1) GU n. L 216 del 27. 7. 1989, pag. 5.

(2) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(3) GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.

(4) GU n. L 248 del 24. 8. 1989, pag. 10.

(5) GU n. L 250 del 26. 8. 1989, pag. 19.